

Articolo 19

Rassegna della Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto



EDITORIALE

Nasce "Articolo 19"
Matteo Piantedosi

pagina 4

DAL PATRIMONIO DEL FONDO

Uno scrigno di tesori
custodito dal Viminale

pagina 22

OPERE IN MOSTRA

Il FEC
al Museo del Louvre

pagina 24

Registrazione Tribunale di Roma
del 21 luglio 2023, al numero 99

Direttore Responsabile
Fabrizio Gallo

Coordinamento
Concetta Stalari

Progetto editoriale e redazione
Maria Giovanna Pastorello

Hanno collaborato:

Flavia Barbuto
Ilaria Damiani
Fabrizio Gallo
Sarita Giuffrè
Eleonora Ippoliti
Carmine Iuozzo
Maria Vittoria Pontieri
Federico Niccolò Ricotta
Laura Rotundo
Alessio Sarais
Anna Maria Voci

Referenze fotografiche:

Archivio fotografico FEC
Benh Lieu Song
Bruno Brunelli
Centro Studi Helios
Francesco Orfino
Freepik
Giuseppe Mantella
<https://ingeoexpert.com>
<http://www.istitutoeuroarabo.it>
<https://www.rsi.ch>
<https://www.ediltecnico.it>
<https://galleriaspada.cultura.gov.it/>
<https://www.hsnstore.it/blog/nutrizione/diete/buddista/>
<https://www.turismoroma.it/luoghi/villa-madama>
<https://sufi.it/islam/la-moschea-di-roma/>
Luigi Mistrulli
Pixabay
Tonino Maccarone
www.wikipedia.it

Correzione bozze:
Anna Maria Voci

Esecuzione grafica:
Luca Suarez

In copertina:
La "Flagellazione di Cristo"
Caravaggio
Chiesa di San Domenico Maggiore, Napoli
(in deposito Museo Real Bosco di Capodimonte)

Distribuzione:
Debora Orlanducci

Direzione, redazione e amministrazione
Piazza del Viminale, n. 1 - 00184 Roma
e-mail: articolo19@interno.it



Roma, indagine di restauro, Estasi di Santa Teresa, pag. 17

SOMMARIO

EDITORIALE

4 Nasce *Articolo 19*
di Matteo Piantodosi

5 Buona lettura
di Wanda Ferro

CHIESA CATTOLICA

6 L'otto per mille
di Alessio Sarais

CONFESSIONI ACATTOLICHE

10 Islam in Italia
di Maria Vittoria Pontieri

VOCI DALLA NOSTRA STORIA

12 La foga di Crispi
di Fabrizio Gallo, Carmine Iuozzo

LAVORI IN CORSO

14 Sponsorizzazioni
di Federico Niccolò Ricotta



- 17 PNRR: l'attività di restauro
L'individuazione dei soggetti abilitati
di Ilaria Damiani
ASPETTI FINANZIARI
- 20 Piattaforma Incassi
di Laura Rotundo
DAL PATRIMONIO DEL FONDO
- 22 Uno scrigno di tesori custodito dal Viminale
di Flavia Barbuto
OPERE IN MOSTRA
- 24 Il FEC al museo del Louvre
di Eleonora Ippoliti
I CAPOLAVORI
- 26 San Lorenzo in Panisperna: la chiesa del Viminale
di Anna Maria Voci
DAL TERRITORIO
- 28 San Benedetto Abate
di Sarita Giuffrè
- 30 DOMANDE E RISPOSTE

EDITORIALE

Nasce *Articolo 19*



Apro con viva soddisfazione il primo numero della *Rassegna della Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto (FEC)*, un periodico che si propone di presentare e illustrare le diverse attività di questo Ufficio del Ministero dell'Interno. Gli ambiti di competenza della Direzione sono infatti differenziati. Da un lato la tutela di un fondamentale diritto civile, la libertà religiosa, e dunque la cura dei rapporti tra lo Stato, le confessioni religiose e le comunità di fede presenti in Italia. È, questo delle religioni, un affascinante mondo sovranazionale, ricco di spiritualità, ma anche di tradizioni e cultura diverse dalle nostre, con le quali dialogare.

Dall'altro lato, l'amministrazione, conservazione e valorizzazione di un immenso patrimonio culturale e artistico, a cura della Direzione dei culti e del FEC, già appartenuto ad enti religiosi cattolici e incamerato dallo Stato italiano dopo il raggiungimento dell'unità.

Per la tutela di questa enorme ricchezza si è aperta da un anno una nuova stagione che è il caso di definire "storica", grazie all'assegnazione di cospicue risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da impiegare per il restauro di centinaia di chiese e di altre proprietà del FEC.

Osservavo poco sopra che i campi di attività della Direzione dei culti e del Fondo edifici di culto sono diversi. E tuttavia vi è un principio fondamentale che conferisce unità alle sue attività, quello della libertà

religiosa. Molto opportunamente, è stato dato a questa *Rassegna* il titolo evocativo di *Articolo 19*, l'articolo della nostra Costituzione che riconosce ad ogni persona "il diritto di professare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto".

Quello della Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto (FEC) è un mondo composito, una realtà multiforme, che questa *Rassegna* si propone di esporre e spiegare nei suoi diversi aspetti, così da trasmettere la conoscenza del complessivo lavoro da essa svolto agli uffici periferici del Ministero.

L'auspicio è che il dialogo tra rivista e lettori non si limiti ad una interlocuzione tra Viminale e Prefetture, ma raggiunga un pubblico più vasto, favorendo il dialogo tra Pubblica Amministrazione e cittadini, tra ceto burocratico e società civile.

Sono convinto che l'impostazione della rivista potrà dimostrarsi utile al perseguimento di questo obiettivo. Essa ha infatti un carattere che definirei interdisciplinare, come dimostrano le diverse rubriche dedicate, per un verso, a questioni prevalentemente giuridiche relative ai rapporti dello Stato sia con la Chiesa cattolica, sia con le confessioni acattoliche, o alle modalità dell'uso dei fondi del PNRR, e per l'altro a temi culturali in senso lato, come il prestito di opere d'arte di proprietà del FEC a mostre che si tengono in tutta Italia, gli itinerari archeologici e storici attraverso beni di proprietà del FEC, gli excursus storico-artistici su singole opere d'arte esposte in chiese del FEC.

Con l'auspicio dunque di buon lavoro auguro alla rivista ogni successo e una vasta diffusione!

Matteo Piantedosi
Ministro dell'Interno

Buona lettura

Sono molto onorata di essere stata invitata, in qualità di Sottosegretario con delega, a presentare il progetto editoriale di “Articolo 19”, attualizzato nella sua nuova veste di “Rivista”.

Si tratta di una iniziativa molto importante, che consolida le precedenti esperienze divulgative già avviate dalla Direzione centrale per gli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto con la precedente “Rassegna”.

Ritengo che questo progetto costituisca il segno tangibile e concreto dell'attitudine dell'Amministrazione civile dell'Interno a promuovere processi informativi volti a sostenere e rafforzare la conoscenza e il sapere nei settori di propria competenza, proponendo, in questo caso, un “focus” altamente qualificato sulle tematiche, delicate e complesse, assegnate alla Direzione centrale.

Considero che lo stesso nome della Rivista, evocando direttamente l'articolo 19 della Costituzione, voglia tracciare il percorso illustrativo che essa svilupperà attraverso le sue rubriche, al fine di confermare la garanzia dello Stato per la tutela del diritto di libertà, di religione e di culto, quale principio fondante dell'Ordinamento che garantisce lo sviluppo della personalità del singolo.

Con riferimento alle relazioni con la Chiesa Cattolica sarà dunque molto interessante poter approfondire, anche attraverso la descrizione di esperienze operative che la rivista certamente proporrà al lettore, quali siano oggi i processi amministrativi connessi al riconoscimento giuridico degli “enti ecclesiastici”, nonché i loro mutamenti, i rapporti con la Conferenza Episcopale Italiana, la gestione delle Confraternite, l'approvazione e il rinnovo dei consigli di amministrazione delle Fabbricerie.

Nella trasformazione epocale che oggi vivono le nostre società, sarà ancor più rilevante esaminare le tematiche delle relazioni con i culti acattolici e del dialogo interreligioso.

Tali profili infatti acquistano oggi sempre maggior rilievo se posti in relazione all'intensificazione dei fenomeni migratori, che determinando la crescita di un rinnovato pluralismo religioso, richiedono competen-

za e conoscenza qualificate in grado di assicurare lo sviluppo di una società libera, rispettosa delle identità, coesa e sicura.

In tal senso, le distinte sezioni informative della Rivista avranno modo di sviluppare le questioni relative alle politiche religiose, allo sviluppo delle Intese, alle procedure di riconoscimento della personalità giuridica di enti di culto diversi da quello cattolico.

Attraverso le attività del Fondo edifici di culto avremo poi modo di cogliere il fondamentale ruolo del Fondo nella attività di conservazione, manutenzione e tutela del suo Patrimonio.

Parliamo di 840 edifici sacri di proprietà del FEC, di grandissimo pregio storico, artistico, religioso e culturale, dislocati su gran parte del territorio nazionale, nelle grandi città come nei piccoli centri, che unitamente ai quadri, alle statue, agli arredi sacri e alle opere d'arte costituiscono un patrimonio inestimabile quanto delicato che necessita di continui investimenti per la sua salvaguardia.

Anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza individua la Direzione centrale quale soggetto attuatore per interventi concernenti il restauro del patrimonio FEC, con l'assegnazione di Fondi per circa 271 milioni di euro, relativi a 306 interventi, nell'ambito dell'Investimento MIC3 – Investimento 2.4, di titolarità del Ministero della cultura.

Anche per tale aspetto la Rivista saprà raccontarci e farci conoscere, pure attraverso gli interventi di restauro in corso di realizzazione, le bellezze artistiche straordinarie, quanto fragili, che costituiscono la nostra storia e la nostra identità e che abbiamo il dovere di preservare e di tutelare.

Sono certa che scorrendo le sezioni tematiche della Rivista si potrà comprendere, partecipandone i contenuti, il senso e l'importanza delle diversificate competenze della Direzione centrale per gli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto, attivando un processo di condivisione delle competenze in una visione attuale e matura delle tematiche affrontate. Buona lettura.

Wanda Ferro
Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno

L'otto per mille

La destinazione dell'otto per mille alla Chiesa cattolica

Alessio Sarais

I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, ciascuno “indipendente e sovrano” secondo la formula dell’art. 7 della Costituzione, sono regolati pattizialmente e comportano evidentemente anche implicazioni di carattere economico e finanziario. In questa prospettiva si inserisce la legge 20 maggio 1985, n. 222, di diretta derivazione concordataria, che – occupandosi anche del “sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi” – ha previsto una serie di misure di sostegno per i sacerdoti e più in generale per la Chiesa in Italia.

Una di queste misure è rappresentata dalla possibilità per i contribuenti di destinare offerte liberali in denaro all’Istituto centrale per il sostentamento del clero e di poter poi dedurre fiscalmente queste somme (art. 46

della legge n. 222/85).

Ma il sistema più noto di contribuzione alla Chiesa italiana è certamente quello conosciuto come “otto per mille”: questa percentuale è la quota del gettito complessivo dell’imposta sulle persone fisiche che lo Stato destina alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose (oltre che a se stesso per il perseguimento di specifiche finalità umanitarie) sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, attraverso la sottoscrizione in un apposito spazio della dichiarazione stessa, a favore di una delle possibilità proposte. Il sistema venne concepito, all’indomani della modifica dei Patti lateranensi con i cd. Accordi di Villa Madama del 1984, per il finanziamento della

Villa Madama





Giovani Buddisti


Chiesa cattolica e venne poi via via esteso ad altre confessioni religiose che stipulavano una specifica Intesa per la regolazione dei rapporti con lo Stato ai sensi dell'art. 8 della Costituzione. Ad oggi le Intese stipulate e recepite con legge dello Stato sono tredici e interessano le principali confessioni religiose presenti in Italia, di fede cristiana ortodossa e protestante, e da ultimo anche buddisti e induisti: tutte le confessioni con Intesa, ad esclusione della Chiesa dei Santi degli ultimi giorni (mormoni) che vi hanno rinunciato optando per il solo autofinanziamento, partecipano al sistema di riparto dell'otto per mille.

Anche lo Stato, come si è accennato, è uno dei potenziali destinatari della scelta di destinazione della quota per specifiche finalità sociali e umanitarie, che si sono nel tempo ampliate e arricchite: oggi è possibile scegliere infatti fra ben cinque voci quali la lotta alla fame nel mondo, l'aiuto in luoghi colpiti da calamità, l'edilizia scolastica, l'assistenza ai rifugiati e la tutela dei beni culturali.

Il sistema è stato definito uno strumento di "democrazia fiscale" in quanto consente direttamente al contribuente la scelta sulla destinazione di una quota del gettito fiscale complessivo: diversamente dal sistema del cinque per mille (in cui il contribuente sceglie a chi destinare il *proprio* cinque per mille), nell'ambito dell'otto per mille la ripartizione avviene non sulla

singola quota percentuale del reddito del singolo che effettua la scelta, bensì sulla *quota complessiva* che viene nella sua interezza ripartita in proporzione alle scelte espresse. Un meccanismo simile al sistema elettorale in cui, ai fini dell'assegnazione dei seggi, vengono evidentemente considerati i voti validi espressi da coloro che si sono recati alle urne. Per questo la normativa chiarisce come per quanto riguarda le scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione è comunque stabilita proporzionalmente alle scelte espresse.

Da quando è stato attivato questo sistema, le scelte operate nei confronti della Chiesa cattolica risultano essere largamente maggioritarie, sebbene con un *trend* in costante calo, molto più significativo negli ultimi anni. Questa tendenza viene spiegata generalmente con la secolarizzazione ed il conseguente calo dell'appartenenza e della pratica religiosa (quest'ultima peraltro crollata a seguito delle restrizioni imposte durante il periodo della diffusione del Covid), ma – questo è un fenomeno relativamente nuovo, segnalato anche dagli ultimi rapporti Censis – cresce anche una certa sfiducia nei confronti della gerarchia ecclesiastica da parte di cattolici, che magari nella stessa dichiarazione dei redditi destinano il cinque per mille ad una realtà religiosa, ma nella scelta dell'otto per mille privilegiano lo Stato.



Aiuti umanitari

Un esaustivo quadro sull'andamento delle scelte dei contribuenti nel tempo è pubblicato dal Ministero dell'economie e delle finanze, anche nel sito internet istituzionale, in una apposita sezione dedicata appunto all'otto per mille. Dai dati delle serie storiche si evince chiaramente come negli ultimi tre anni disponibili (2019-2021) la percentuale dei fondi trasferiti alla Chiesa cattolica ha registrato un calo particolarmente significativo, scendendo al di sotto il 70% del totale (nel 2004 sfiorava il 90%), con una contestuale crescita degli importi destinati allo Stato, che raggiungono quasi il 20% (nel 2004 erano al di sotto del 5%). Considerando che gli importi vengono effettivamente versati in tempi differiti rispetto al periodo d'imposta considerato, per cui nel 2023 vengono trasferiti i fondi derivanti dall'otto per mille dei redditi del 2019, è già possibile fare proiezioni per i prossimi anni a conferma di un *trend* che appare costante: se infatti nel 2019 le firme per la Chiesa cattolica rappresentavano il 29% del totale, nel 2020 sono il 28,6% e nel 2021 scendono ancora al 27,9%.

A seguito di questi dati, nel 2023 – sui redditi del 2019 - la Chiesa cattolica ha avuto una diminuzione dei trasferimenti statali di circa 25 milioni di euro, con prospettive di ulteriore decremento negli anni a venire considerato il calo delle corrispondenti scelte espresse dai contribuenti.

Trattandosi di fondi pubblici derivanti dal gettito fiscale, la legge impone, per un verso, un vincolo di destinazione nell'utilizzo di queste somme e, per altro

verso, un obbligo di rendicontazione. Quanto al primo aspetto, i fondi possono essere impiegati dalla Chiesa esclusivamente per tre finalità, sebbene piuttosto elastiche nella loro formulazione, vale a dire “per esigenze di culto della popolazione, sostentamento clero e interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del Terzo mondo” (così l'art. 48 della legge n. 222/85).

Il controllo e la vigilanza sul rispetto di tale finalizzazione vengono operati dal Ministero dell'interno, presso la Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto. La Conferenza episcopale italiana infatti è tenuta a trasmettere annualmente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme percepite attraverso il sistema dell'otto per mille. Il rendiconto, che deve peraltro essere adeguatamente pubblicato, risulta offrire un quadro particolarmente significativo, oltre che sull'aspetto economico, più in generale sullo stato della Chiesa in Italia, dal momento che deve contenere fra l'altro anche il numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi. Anche sotto questo aspetto, i numeri sono in costante diminuzione. Negli ultimi anni il saldo negativo si fa peraltro sempre più consistente, a seguito del ridotto numero di nuove ordinazioni e a fronte dei decessi di un clero che appare con un'età media sempre più elevata: solo nell'ultimo anno si registra un decremento di circa 430 preti in tutta Italia.


A seguito dell'analisi del rendiconto, il Ministero

dell'interno, con un atto a firma del Ministro, predisporre una apposita relazione, prevista dall'art. 21 del D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, che ne sintetizza i contenuti e soprattutto attesta, sulla base di quanto riportato nel rendiconto stesso, che le somme risultano utilizzate per le finalità previste dalla legge. Tale relazione, insieme al rendiconto, viene quindi trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti contabili di competenza, secondo quanto prescritto dallo stesso citato art. 21 del D.P.R. n. 33/87. Come detto, il Ministero dell'economia provvede, oltre che alla liquidazione delle somme, ad una elaborazione e archiviazione dei relativi dati, fornendo dei prospetti di sintesi e dei grafici relativi ai singoli anni di esercizio che vengono pubblicati sul proprio sito web istituzionale e resi quindi disponibili al pubblico. E' la stessa legge n. 222/85 a prevedere inoltre che i dati relativi all'utilizzo delle somme percepite a titolo di otto per mille siano adeguatamente pubblicati a cura della Conferenza episcopale, che vi provvede attraverso il proprio sito internet (www.chiesacattolica.it), con modalità di immediata comprensione e accessibilità; allo stesso modo è stato attivato anche un ulteriore sito web dedicato (www.8xmille.it). Le singole Diocesi provvedono poi a pubblicare il rendiconto delle somme di rispettiva spettanza sul proprio sito web o sul bollettino diocesano, garantendo quindi adeguate forme di pubblicità e trasparenza anche in ambito locale.

Per completare il quadro istituzionale relativo al sistema dell'otto per mille, va opportunamente segnalato come anche la Presidenza del Consiglio dei ministri interviene con proprie competenze nel settore, attraverso il Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali. Presso la Presidenza infatti è prevista una apposita Commissione governativa "avente il compito di procedere (...) alla valutazione del gettito della quota IRPEF", anche in funzione di predisporre eventuali modifiche, oltre che di procedere con cadenza triennale alla revisione dell'importo deducibile delle erogazioni liberali a vantaggio della Chiesa cattolica e delle altre confessioni

religiose che abbiano stipulato un'Intesa con lo Stato. La Commissione è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 1992 e da ultimo ricostituita con analogo decreto del 19 maggio 2022.

La pluralità di amministrazioni coinvolte, oltre alla effettiva complessità dei meccanismi fiscali attivati, hanno tuttavia risposto bene alla prova dei fatti, tanto che il sistema, dopo i primi anni di rodaggio all'indomani del nuovo Concordato, si è ormai consolidato e istituzionalizzato, rappresentando insieme uno strumento di democrazia fiscale e un valido modello di contribuzione alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose che si sono via via aggiunte a seguito della stipula delle rispettive Intese pattizie con lo Stato. Anche lo Stato nel tempo ha aumentato il ventaglio di possibilità offerte al contribuente per la destinazione dell'otto per mille, tanto che oggi la gamma complessiva di opzioni risulta particolarmente ricca, offrendo in totale al momento della dichiarazione dei redditi quasi venti possibilità. Nonostante la varietà dell'offerta, o forse proprio a causa del fatto che sia ormai diventata troppo complessa, si rileva come solo il 40% dei contribuenti esprima una scelta, mentre ben oltre la maggioranza assoluta di essi non prenda in considerazione alcuna opzione e non esprima una propria scelta.



CONFESSIONI ACATTOLICHE

L'Islam in Italia

Al Viminale un approfondimento sull'integrazione e i diritti civili

Maria Vittoria Pontieri

Il *Consiglio per le relazioni con l'Islam italiano*, è stato istituito con D.M. del 23 dicembre 2015 come organismo a carattere collegiale con funzioni consultive, composto da esperti e studiosi della cultura islamica, al fine di favorire e promuovere il confronto con il mondo musulmano, approfondendo la conoscenza dell'Islam presente in Italia.

Parallelamente è stato istituito anche un *Tavolo di confronto con i rappresentanti delle comunità e associazioni islamiche*, quale sede per un dialogo diretto con le componenti musulmane maggiormente rappresentative presenti in Italia.

Anche su impulso dei predetti organismi, nel febbraio del 2017 è stato sottoscritto il *Patto nazionale per un*

Islam italiano a cui hanno aderito tutte le principali realtà musulmane del nostro Paese, tra le quali il Centro islamico culturale d'Italia (CICI, che gestisce la Grande Moschea di Roma), la Comunità religiosa islamica italiana (COREIS) e l'Unione delle comunità islamiche in Italia (UCOII).

Dopo un periodo di inattività, il Consiglio per le relazioni con l'Islam italiano è stato quindi ricostituito con D.M. 10 novembre 2020 che l'ha definito quale "organismo con funzioni consultive, presieduto dal Ministro o da un Sottosegretario delegato, per l'approfondimento dei temi legati all'integrazione e all'esercizio dei diritti civili di quanti professano la fede islamica in Italia".



Il Consiglio, nella sua rinnovata composizione, è stato quindi riattivato suggerendo peraltro diversi canali di iniziative poi portate avanti dal Ministero, tra le quali specifici corsi di formazione per guide religiose, 'world caffè' e incontri dedicati ai giovani musulmani. Da ultimo il Consiglio per le relazioni con l'Islam italiano si è riunito in data 13 luglio 2023 presieduto dal Sottosegretario di Stato On. Ferro - in virtù di apposita delega conferita in materia - incentrando l'attenzione sulle seguenti tematiche:

- stato dei procedimenti in atto per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto islamici, in relazione a cui è stata rilevata una accelerazione nel corso degli ultimi mesi;

- possibile presentazione, verosimilmente in ambito accademico/universitario del lavoro di ricerca (report tematici) realizzato dalle Università partner del Ministero dell'Interno, nell'ambito delle attività finanziate con la programmazione, appena conclusa, del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) relativamente ad alcune confessioni religiose minoritarie, ma di crescente importanza nel Paese.

- discussione sulle possibili iniziative ed attività da approfondire nei prossimi mesi, anche da sostenere con le risorse della nuova programmazione FAMI.



Moschea di Roma




Comunità religiosa islamica in preghiera al Colosseo

La foga di Crispi

La “legge eversiva”: il provvedimento che passerà alla storia

Fabrizio Gallo - Carmine Iuozzo



Francesco Crispi

Con la rubrica: “Voci dalla nostra storia” vorremmo far rivivere i protagonisti della lunga e articolata storia del rapporto tra Stato e confessioni religiose, attraverso interventi e discorsi dagli stessi pronunciati nei momenti più rilevanti del passato.

Con il numero odierno torniamo indietro al 1866. Alla Camera dei deputati è in corso il dibattito, molto teso, sull’approvazione del progetto di legge d’iniziativa governativa, recante la “Soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali ecclesiastici e conversione ed ordinamento dell’asse ecclesiastico”. Il provvedimento passerà alla storia come “legge eversiva” e, con gli estremi di R.D. n. 3036 del 1866

costituisce ancora oggi uno dei capisaldi dell’attività del Fondo edifici di culto.

Il provvedimento normativo non è il primo del suo genere, ma costituisce l’estensione a tutto il territorio nazionale della severa politica ecclesiastica del governo monarchico. La prospettiva ideologica che domina questa fase della legislazione in materia ecclesiastica è di carattere giurisdizionalista: lo Stato, in altri termini, ritiene di dover normare in modo unilaterale la materia. Inoltre, in una prospettiva liberista, si ritiene di dover superare la fissità dell’asse ecclesiastico per far agire pienamente la “invisible hand” del mercato, secondo la definizione di Adam Smith.

Il dibattito alla Camera è teso. La Camera dei Deputati del Regno d’Italia nel 1866 si riunisce nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze, dopo che nel 1865 la capitale vi si è trasferita da Torino. Roma non è ancora territorio del Regno d’Italia. Alcuni deputati della Destra, tra cui emerge l’onorevole Giuseppe Massari, provano a limitare la portata del provvedimento. Altri, tra cui emerge l’onorevole Francesco Crispi, rimarcano veementemente la necessità storica delle norme in discussione.


E’ il 9 giugno 1866, il provvedimento è all’esame dell’Assemblea, presidente l’onorevole Adriano Mari, della Destra storica. Interviene l’onorevole Crispi:

“Ci fu un momento, signori, in cui parve sorgere dal Vaticano una voce la quale parlasse di libertà. Allora molti illusi credettero che il pontificato romano potesse convertirsi e trasformarsi; ma nell’aprile del 1848 il pontefice, che i popoli avevano preso per innovatore, esso stesso capì che non poteva seguire la corrente

dell'opinione pubblica, e se ne ritrasse tanto che dovette esulare in Gaeta. No, o signori, il cattolicesimo non può trasformarsi, ne sia sicuro l'onorevole Mas-sari. Il cattolicesimo, come ogni opera umana, ha fatto il suo tempo ... e se non ci fosse altro fatto che ce lo rilevi basta il Sillabo, cotesto monumento di ignoranza e di barbarie, il quale vorrebbe far indietreggiare i secoli uccidendo ogni elemento di umano progresso. Il cattolicesimo, signori, finirà; ed allora il cristianesimo, che falsi ministri deturpano, purgandosi dei vizi della Chiesa romana, riprenderà l'antico prestigio e diventerà facilmente la religione dell'umanità. Ma finché in Roma ci saranno il papa e i cardinali, finché in Roma papa e cardinali avranno un potere politico, cotesta riforma non sarà possibile. Colla distruzione di 5 troni l'Italia ha affermato la sua nazionalità; colla distruzione dei frati l'Italia si avvierà alla conquista della libertà di coscienza e dei culti. Ma fate presto, signori, perché da un giorno all'altro potrà non esserci permesso di fare. Se suonerà l'ora in cui



ci avvicineremo a Roma e i frati non saranno distrutti non saremo forse più a tempo di mettere la mano sulle loro istituzioni, e dovranno pensarci i nostri posteri. Pertanto, signori, in una precedente tornata io vi pregava di accettare la legge tal quale ci fu presentata; ogni emendamento, ogni eccezione, non farebbero se non che arrestarci nell'opera di progresso e di libertà, intorno alla quale ci affatichiamo. Accettando questa legge avremo reso un grande servizio alla nazione.”



SÉANCE ROYALE D'OUVERTURE DE LA SESSION DU PARLEMENT ITALIEN. — D'après un dessin de M. Giscomelli.

Il Parlamento italiano nel Salone dei Cinquecento. Da "Il Giornale Illustrato", a. II, n. 50, 16-23 dicembre 1865

Sponsorizzazioni

Un esempio di valorizzazione pubblico-privato dei beni di interessi culturali

Federico Niccolò Ricotta


Per lungo tempo la gestione del patrimonio culturale si è contraddistinta per una relazione bilaterale: da un lato l'autorità dello Stato, in funzione di tutela di quanto è di interesse storico e artistico; dall'altro il privato, per lo più nel ruolo di proprietario di beni sottoposti a vincolo di tutela.

Oggi la presenza del privato può costituire una importante leva per una migliore programmazione e attuazione delle politiche di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale pubblico: la società civile, che si esprime attraverso la volontà di soggetti individuali, fondazioni o imprese, si prende in carico una parte del peso che di norma è sorretto alla Pubblica Amministrazione, intraprendendo azioni che possono avere natura economica, come meri atti di liberalità materiale, oppure operativa, avviando con propri mezzi interventi di valorizzazione o restauro dei beni culturali; l'Amministrazione, dal canto suo, trae dal rapporto con i privati un doppio beneficio, perché oltre a rimpinguare le casse pubbliche è incentivata a migliorare la propria gestione, a farsi parte

attiva nella ricerca di possibili interessati e a mettere in concorrenza i diversi operatori economici, così da selezionare gli interventi da realizzare e le azioni da intraprendere nell'ottica di perseguire il miglior interesse pubblico.

Per questo, il sempre maggiore coinvolgimento del soggetto privato ha portato all'introduzione di nuovi istituti che ne regolamentassero le forme: tra questi, spicca per diffusione quello della sponsorizzazione, disciplinato essenzialmente all'articolo 120 del Codice dei beni culturali e agli articoli 19 e 151 del Codice dei Contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 120 del Codice dei beni culturali, è sponsorizzazione "ogni contributo, anche in beni o servizi, per l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla promozione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante". La sponsorizzazione non si limita quindi ai soli beni materiali ma comprende la più ampia categoria delle iniziative delle varie amministrazioni dello Stato, tanto a livello centrale quanto periferico, così come quelle intraprese da altri soggetti pubblici o privati. L'art. 19 del Codice dei contratti pubblici opera ulteriormente un distinguo in ragione della duplice tipologia che può assumere l'intervento del privato, alla quale corrispondono altrettante tipologie di sponsorizzazione: quella cd. "pura" è costituita dalla "dazione di denaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti" (comma 1); quella "tecnica", con la quale lo sponsor intende realizzare "lavori, prestare i servizi o le forniture"



ture direttamente a sua cura e a sue spese” (comma 2). Come si può intuire dalla contropartita del privato, la sponsorizzazione è un contratto oneroso a prestazioni corrispettive tra una parte, lo sponsor, che ha l’obbligo di versare una certa somma o prestare un bene o un servizio, ed il soggetto sponsorizzato (il cd. “*sponsee*”) che ha il corrispondente obbligo di conformarsi a quanto pattuito nel contratto affinché lo sponsor possa essenzialmente pubblicizzarsi attraverso il proprio intervento sul bene culturale. La causa di questo contratto risiede proprio in questo particolare sinallagma economico: lo sponsorizzato riceve un finanziamento, consentendo allo sponsor di ricavare un beneficio in termini di immagine.

La sponsorizzazione è un istituto dai connotati particolari, perché non codifica un mero atto di generosità da parte del privato fine a sé stesso, ma una situazione di beneficio economicamente apprezzabile che entrambe le parti intendono conseguire dall’esecuzione del contratto. L’istituto risulta per questo connotato ad un rischio latente ma strutturale: quello che determinate operazioni portino ad una eccessiva commercializzazione del patrimonio culturale e finiscano per svilire il bene di interesse storico artistico in funzione del prevalente ritorno del soggetto privato. Si pensi, prendendo ad esempio una diffusa operazione di sponsorizzazione, all’installazione della cartellonistica pubblicitaria a copertura delle impalcature dei lavori di restauro del bene culturale.

La stazione appaltante è per questo chiamata a non abdicare mai ai principi che ne vincolano l’azione amministrativa, selezionando sempre il miglior risultato non solo in termini economici ma anche culturali: del resto il buono è nemico dell’ottimo, così l’Amministrazione conserva inalterato il dovere di vigilare sull’assenza di pratiche scorrette o distorsive anche in istituti che, come la sponsorizzazione, hanno tutta l’apparenza di apportare più benefici che no.

A questo proposito l’art. 120 del Codice dei beni culturali fissa per il contratto di sponsorizzazione tre pre-condizioni generali: la promozione attraverso la sponsorizzazione deve essere compatibile con



l’aspetto, il decoro ed il carattere storico artistico del bene culturale; il contratto di sponsorizzazione deve definire modalità di erogazione del contributo o di realizzazione dell’iniziativa, oltreché le forme di controllo da parte del soggetto erogante; la verifica della compatibilità dell’intervento con gli interessi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale competono al Ministero secondo la ripartizione delle competenze stabilita dal Codice dei contratti pubblici.

Quanto al profilo dinamico, stante il richiamo all’art. 151 del Codice dei contratti pubblici, si giunge alla stipula del contratto di sponsorizzazione all’esito di una procedura semplificata che prende avvio dall’Amministrazione. Quest’ultima può farsi parte attiva nella ricerca dello sponsor o essere semplicemente destinataria di una proposta non sollecitata di sponsorizzazione proveniente del privato: in entrambi i casi l’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare per 30 giorni l’avviso che informa l’intenzione di ricercare uno sponsor oppure di aver ricevuto un’offerta di sponsorizzazione (in quest’ultimo caso rendendo noti anche i termini della proposta ricevuta) affinché gli operatori interessati siano posti nella condizione di aderire. Decorso questo termine, la stazione appaltante è libera di negoziare il contratto di sponsorizzazione, sempre nel rispetto degli inderogabili principi di imparzialità e parità di trattamento degli operatori economici.

Benché si tratti di procedura semplificata, l’Amministrazione è sempre tenuta alla verifica dei requisiti generali di ordine morale dello sponsor e, con particolare riferimento alla sponsorizzazione tecnica, anche del possesso dei requisiti tecnici e professionali

dell'operatore in relazione allo specifico intervento proposto: soprattutto in sede di giudizio comparativo tra due o più sponsor tra loro in competizione, quando la sponsorizzazione ha oggetto lavori e interventi destinati ad essere realizzati a cura dell'ente privato, l'Amministrazione deve valutare l'offerta anche nella sua componente tecnica, oltre che sulla base del relativo ammontare economico.

All'interno di questo quadro di regole, l'Amministrazione ha l'ampia discrezionalità di selezionare, tra i papabili sponsor, quello che presenta la migliore offerta in termini di miglior grado di affidabilità contrattuale, di economia tra le prestazioni e di risultato culturale dell'operazione (così Cons. Stato, Sez. V, 28.12.2020, n. 8403).

L'ampia discrezionalità valutativa riconosciuta all'Amministrazione non deve comunque trasmodare nell'arbitrio: la libertà nell'apprezzamento dei profili tecnici e qualitativi dell'offerta di sponsorizzazione incontra un limite nel dovere dell'Amministrazione di predisporre, *ex ante*, parametri di valutazione che si-

ano adeguati e idonei a commisurare i contenuti delle varie proposte in gara. Se diversamente fosse, infatti, ne risulterebbe compromesso il rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento, immanenti nell'ordinamento amministrativo e ulteriormente richiamati dallo stesso art. 19 del Codice dei contratti pubblici. In questa direzione va una delle ultime pronunce del Giudice Amministrativo sull'istituto, che nel disporre l'annullamento dell'aggiudicazione della sponsorizzazione e la nuova nomina della commissione incaricata della valutazione delle proposte tecnico-economiche ha ribadito come la «*manca- ta predeterminazione della commissione di gara di adeguati parametri valutativi* (nel caso di specie, in ragione dell'adozione da parte della commissione di parametri palesemente inadeguati per compiere un'effettiva valutazione tecnica delle proposte giunte) *finisce per riflettersi anche sull'idoneità e sufficienza della motivazione che sorregge il provvedimento di affidamento*» cit. TAR Lazio, Sez. II *Quater*, sent. 16 maggio 2023, n. 05993/2023, § 7.4.



Corte di Cassazione

PNRR: l'attività di restauro

L'individuazione dei soggetti abilitati

Ilaria Damiani

Di recente, la nota n. 40880 del 21.12.2022, dell'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR del Ministero della Cultura, ha espresso alcune interessanti osservazioni in merito alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e, in particolare, sul diritto al compenso per le prestazioni del Rup interno alla stazione appaltante. Nello specifico ha asserito che, se in via generale il corrispettivo del Rup trova regolare previsione e rendicontazione nei quadri economici dei progetti di restauro delle chiese, allora si possono applicare gli incentivi ai sensi dell'art. 45 commi 3-7 del D.lgs. 36/2023. Per tale ragione, i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni non possono beneficiare di questa norma. Ciò che però si vuole mettere in luce in questo articolo è un altro aspetto correlato al tema trattato dall'Unità di Missione: la possibilità per i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni (ad esempio, le diocesi e

per gli enti ecclesiastici) di essere individuati quali soggetti attuatori esterni per il restauro delle chiese del Fondo edifici di culto.


La disposizione in cui questa eventualità sembra possibile è l'art. 36, comma 1, del D.L. n. 36/2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79) che prevede che le chiese e gli enti ecclesiastici *“per gli interventi di importo non superiore alle soglie di rilevanza comunitaria (...) possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni”*.

Se ci si limitasse a quanto scritto sopra, si potrebbe pensare che anche le chiese possano divenire stazioni appaltanti per il restauro del patrimonio del Fondo, ma la risposta è negativa per le ragioni che di seguito vengono evidenziate.

In primis, lo stesso sopracitato articolo 36 chiarisce che, *“conditio sine qua non”*, le diocesi e gli enti ecclesiastici vengano individuati quali soggetti attuatori

Controllo dell'opera con raggi ultravioletti





Intervento di restauro affreschi

solo in quanto proprietari delle chiese che devono essere restaurate (infatti l'articolo recita: *“su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni.”*) A questo punto potrebbe essere concepibile lo strumento della delega, al fine di cooperare al raggiungimento degli specifici e particolari obiettivi PNRR e al rispetto dei tempi di esecuzione? In questo modo, le chiese potrebbero gestire il restauro dei beni di proprietà del Fondo edifici di culto?

Per rispondere a tali quesiti ci viene in aiuto la circolare *“Individuazione di nuove soluzioni organizzative”* del Dipartimento libertà civili e immigrazione n. 4007 del 20 aprile 2022, dove è organicamente inserita la Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto che cura il patrimonio del Fondo stesso. Quando sorge la necessità

di effettuare interventi di restauro e di conservazione di tali beni, il Fondo si rivolge alla Soprintendenza (competente per territorio) o al Provveditorato alle opere pubbliche (in caso di opere meramente edilizie), i quali assumono il ruolo di stazione appaltante e si occupano di tutte le fasi dei lavori. Alla base di questo, c'è l'articolo 58 della legge n. 222 del 1985 che più specificatamente prevede: *“Per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo, la progettazione e l'esecuzione delle relative opere edilizie sono affidate, salve le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero dei lavori pubblici.”*

Tuttavia, la realizzazione degli interventi affidati a questi enti può richiedere anni e questo creerebbe dei problemi con il PNRR, in quanto i fondi concessi dall'U.E. sono condizionati al raggiungimento di *milestone e target* in determinati tempi (le cosiddette

milestone 2023-2024-2025-2026). Pertanto, per velocizzare l'espletamento delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, la citata circolare ha prospettato una ricognizione delle norme per trovare delle strutture diverse e ulteriori a cui affidare i lavori.

Di conseguenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 58 della legge n. 222 del 1985, considerato che il Fondo ha la qualifica di stazione appaltante ed è inserito nell'elenco ANAC, istituito dall'art 38 del precedente Codice dei contratti pubblici (corrispondente all'articolo 63 del nuovo Codice), esso può assumere il ruolo di stazione appaltante e delegare la gestione delle procedure di appalto alle centrali di committenza. Questa è una soluzione.

Un'altra possibilità è di collaborare con il Comune o con un altro ente locale/territoriale in cui risiede il bene per mettere insieme risorse finanziarie, umane e strumentali allo scopo di operare con maggiore efficacia ed efficienza.

Anche gli enti locali e territoriali (Comuni, Regioni, etc.) hanno istituzionalmente il compito di conservare e valorizzare il patrimonio culturale: possono avvalersi dello strumento dell'accordo per disciplinare lo svolgimento di attività di collaborazione di interesse comune (art. 15 l. 241 del '90).

Queste soluzioni sopra delineate, secondo il parere dell'Avvocatura di Stato del 24 marzo 2022, "*non trovano ostacoli normativi*" e rispondono "*all'esigenza di maggior celerità nell'espletamento degli interventi di competenza del Fondo*". Di conseguenza, il Fondo si può avvalere "*alternativamente delle tre diverse procedure, in considerazione delle peculiarità e della convenienza del caso concreto che l'Amministrazione è tenuta a valutare*".

Da questa breve analisi è chiaro che ulteriori enti, oltre a quelli esaminati, non possono svolgere attività di stazione appaltante e, pertanto, le Diocesi e gli altri enti ecclesiastici possono divenire soggetti attuatori solo ed esclusivamente per le chiese di loro proprietà.



Intervento di restauro affreschi

Piattaforma incassi

Anche il Fondo edifici di culto aderisce al sistema pubblico

Laura Rotundo

Il Codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede all'art. 5 che le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, utilizzando una piattaforma tecnologica del Sistema pubblico di connettività, per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni.

Con decreto del 30 aprile 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito le regole per i versamenti, a favore del bilancio dello Stato e dei conti intestati alle amministrazioni statali aperti presso la Tesoreria statale, effettuati con bollettino di conto corrente postale, attraverso una procedura informatica, la "Piattaforma incassi", messa a disposizione da Poste italiane S.p.A.

Con circolare n. 11 del 24 febbraio 2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito le istruzioni per l'adesione delle Amministrazioni dello Stato alla "Piattaforma incassi" per la riscossione delle entrate che affluiscono sui conti correnti postali.

Per il Fondo edifici di culto, la procedura si applica ai versamenti effettuati sui conti correnti postali "dedicati". Si tratta di 24 conti correnti a suo tempo aperti ai sensi dell'art. 230, quarto comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, presso le Tesorerie provinciali di altrettante Prefetture, per le entrate di pertinenza del Fondo. Detti conti saranno progressivamente chiusi con l'avvio e la completa funzionalità a regime della Piattaforma incassi.

Per usufruire delle funzionalità della Piattaforma, il FEC ha richiesto per il tramite della Banca d'Italia, l'apertura di un conto corrente postale sul quale poter operare l'accreditamento come Ente Creditore al

sistema PagoPA. Inoltre, ha attivato il collegamento tramite Remote Banking Banco Posta Impresa Online (BPIOL) sul predetto conto.

Infine, ha avviato il censimento delle figure che vi andranno ad operare per conto delle Prefetture interessate.

A riscontro della richiesta del FEC, su indicazione della Banca d'Italia e previa autorizzazione della Ragioneria Generale dello Stato, Poste Italiane S.P.A. ha aperto un conto corrente postale dedicato da attestare sulla Piattaforma, per la riscossione delle entrate che attualmente affluiscono sui 24 conti correnti postali dedicati, per confluire successivamente sul conto di Tesoreria centrale intestato al Fondo edifici culto.

Sul nuovo conto il FEC avrà la possibilità di:

- gestire le entrate di propria competenza;
 - associare il servizio Remote Banking BancoPosta Impresa Online (BPIOL) per accedere alle funzionalità della Piattaforma;
 - indicare i soggetti "Utenti Firmatari" per la restituzione ai versanti delle somme erroneamente accreditate, per le quali non sia stato eseguito il riversamento a favore del conto di Tesoreria intestato al Fondo stesso.
- La nuova Piattaforma si pone in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di versamento al fine di ottimizzare la gestione dei pagamenti spontanei effettuati da soggetti pubblici e privati in favore delle amministrazioni statali.

L'adesione alla Piattaforma consente all'Amministrazione di accedere ad un cruscotto attraverso il quale preconfigurare la pratica di versamento.

Per il FEC sono state configurate cinque tipologie di entrata:

- Canoni di locazione, enfiteusi, affitto terreni;
- Spese di gestione a carico dei conduttori degli stabili del Fondo;
- Proventi da convenzioni per la fruizione turistico-culturale, proventi diversi, recuperi e rimborsi;
- Vendita di beni e altre entrate di carattere patrimoniale e versamento capitale d'affranco.
- Indennità da occupazione extracontrattuale.

I pagamenti potranno essere effettuati attraverso canali sia fisici che digitali, senza la compilazione manuale del bollettino cartaceo.

I soggetti interessati potranno effettuare il pagamento presso gli sportelli degli uffici postali, ovvero attraverso i canali digitali resi disponibili da Poste (sito e App di Poste.it).

Nel primo caso all'utente che ha effettuato il pagamento verrà rilasciata una ricevuta liberatoria conforme allo standard PagoPA. In caso di pagamento attraverso canali digitali il soggetto versante seleziona la tipologia di pratica che intende pagare, tra quelle precedentemente configurate, e procede al pagamento.

Anche in questo caso la Piattaforma rilascia apposita ricevuta del pagamento online visualizzabile sulla "bacheca" del portale web e, se indicata, nella mail personale.

In caso di erroneo versamento l'utente può ottenere la restituzione della somma attraverso la Piattaforma - se la richiesta è effettuata entro sette giorni dalla data del versamento - ovvero attraverso le ordinarie procedure contabili.

Le somme incassate sono riversate sul conto di Tesoreria aperto presso la Banca d'Italia, intestato al FEC. Il riversamento viene effettuato da Poste con cadenza settimanale e per singolo versamento, in modo da assicurare la disponibilità di tutte le informazioni relative a ciascun versamento registrato nella contabilità delle entrate.

La tempestività nel riversamento al conto di Tesoreria si traduce in un beneficio sul piano della rendicontazione attraverso il flusso delle informazioni analitiche che la Piattaforma trasmette all'amministrazione intestataria del conto d'incasso e, in ultima analisi, sul piano dell'attività di controllo e di riconciliazione.



Il patrimonio del Fondo edifici di culto

Uno scrigno di tesori custodito dal Viminale

Flavia Barbuto

Per cogliere il vero significato dell'attività svolta dalla Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto del Ministero dell'Interno, basta percorrere i lunghi corridoi dell'imponente Palazzo del Viminale, salire al 4° piano e dirigersi verso l'ala nord.

All'improvviso, ci si trova immersi in un incredibile caleidoscopio di colori. Immagini suggestive provenienti dalle copie di straordinarie opere d'arte, che adornano le pareti dei tre lunghi corridoi che collegano gli uffici della Direzione, proiettano l'osservatore in una dimensione ultraterrena.

San Paolo, immortalato dal Caravaggio nell'atto della mistica conversione, con il suo realismo tridimensionale e la drammatica forza del chiaroscuro, sembra guizzare fuori dall'enorme tela dai colori e dai dettagli sovranaturali. Il volto della statua di Santa Teresa colta nel suo rapimento estatico lascia senza parole di fronte al virtuosismo stilistico del Bernini. E poi le tele che riproducono celebri affreschi di Giotto, le opere di Mattia Preti, e tante altre ancora, si susseguono in una carrellata mozzafiato.

Ecco allora che si comincia a percepire quell'universo fatto di arte, storia e cultura che si respira in tanti meravigliosi luoghi della bella Italia. C'è la stessa indescrivibile forza spirituale che aleggia fra le navate di Santa Maria Novella o dinanzi al volto del "Salvator Mundi" del Bernini nella Chiesa di San Sebastiano fuori le mura o che promana dalla tela di "San Francesco in meditazione" del Caravaggio, custodita dai Frati Cappuccini nella Chiesa di S. Maria Immacolata Concezione.

Chi lavora in questi Uffici ha il privilegio di assaporare le stesse sensazioni di colui che entrando nella bottega di Leonardo da Vinci o di altri grandi Maestri italiani poteva ammirare con stupore tutto ciò che il genio e l'ispirazione umana hanno saputo regalare al mondo per avvicinarlo al Cielo. Continuando il percorso ci si rende conto che una parte considerevole dell'immenso patrimonio artistico e culturale che tutti i Paesi ci invidiano è di proprietà del Fondo edifici di culto.

Istituito con legge 20 maggio 1985 n.222, il Fondo è proprietario di un inestimabile patrimonio che prima apparteneva alle cosiddette Aziende di culto nelle quali erano confluiti i beni degli ordini religiosi soppressi dalle leggi eversive emanate tra il 1848 ed il 1873. Con il R.D. 7 luglio 1866 n.3036 si è data organicità alla normativa precedente estendendo a tutto il territorio nazionale i provvedimenti di scioglimento delle corporazioni religiose con il conseguente incameramento di tutti i loro beni da parte dello Stato italiano.

La Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto custodisce



tali beni e li valorizza avvalendosi del lavoro di un Ufficio pianificazione affari generali, responsabile del coordinamento delle varie attività e direttamente preposto alla valorizzazione degli edifici di culto e dei beni di pregio, e del lavoro di altri sette Uffici che curano ogni particolare e aspetto di tale patrimonio, preservandone *in primis* la finalità del culto e poi il potenziale turistico-culturale, con i positivi risvolti economici indispensabili per la sopravvivenza ed efficacia stessa dell'opera di salvaguardia. Le entrate del Fondo edifici di culto rendono, infatti, autonomo questo ente rispetto al Ministero dell'Interno.

Esaminando poi gli antichi volumi della meravigliosa biblioteca del Fondo, una piccola gemma non meno preziosa della maestosa biblioteca posta al piano terra del Viminale, e indagando fra i documenti e gli atti che interessano i vari uffici, si svela pian piano il vero significato della parola "*culto*", intesa nel senso più ampio e puro del termine, come slancio verso la spiritualità universale senza confini e distinzioni. La Direzione centrale ha, infatti, fra i vari compiti, anche quello di vigilare sul rispetto della libertà religiosa, sui rapporti con gli enti di tutte le confessioni religiose, quello del riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto cattolico e diverso dal cattolico, e la competenza in materia di atti concessori dell'uso del culto. Ogni credo riceve la giusta considerazione nel lavoro minuzioso della Direzione centrale che ha la responsabilità di conciliare, nel rispetto della nostra Legislazione, le aspettative di chi professa una religione con i principi fondamentali della Costituzione e con le norme di pubblica sicurezza. Capita a volte, infatti, che elementi peculiari di alcune confessioni debbano essere vagliati per saggiare i confini tra il legittimo esercizio della libertà religiosa e l'inderogabile dovere di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Non sempre usi e costumi di altre religioni possono *de plano* trovare ingresso nella nostra società. Si pensi, ad esempio, al divieto di esercitare riti religiosi contrastanti con la nostra legislazione penale o con principi etici basilari, al delitto di bigamia, al divieto di indossare il tradizionale *kirpan* della comunità religiosa dei Sikh in luoghi pubblici.

Anche la spiritualità di madre natura trova asilo nella missione del Fondo che annovera fra i suoi meravigliosi ed inestimabili beni anche enormi riserve naturalistiche come l'incantevole Foresta di Tarvisio. Foresta simbolo di un utilizzo sapiente ed ecosostenibile dei doni della natura: precise tecniche di selvicoltura naturalistica impongono tagli moderati e scalari, indispensabili per preservare l'integrità di questo spettacolare polmone verde.

Tra i suoi boschi millenari si assiste rapiti a ciò che era evidente sin dai tempi di Aristotele: "*in tutte le cose della natura esiste qualcosa di meraviglioso*". Indugiando ai piedi dell'imponente abete rosso s'immagina il suono dei migliori violini creati con il suo prezioso legno e all'ombra delle faggete ci si ritrova ad ascoltare, come un novello Giacomo Leopardi, la voce della natura "*e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando: e mi sovvien l'eterno...*". Chi osserva attentamente l'impegno profuso nella redazione delle convenzioni di valorizzazione dei luoghi di culto e delle opere d'arte, nel monitoraggio dell'uso dei beni, nella loro incessante ricerca e catalogazione, nell'amministrazione dei beni del Fondo, con particolare cura e attenzione agli interventi di restauro, di messa in sicurezza e di tutela ambientale, sente la fierezza di chi si prende cura di questo patrimonio preziosissimo prodigandosi per risolvere gli inevitabili problemi contingenti senza snaturare la vera anima di tali inestimabili tesori.

San Francesco in meditazione, Caravaggio



Il FEC al Museo del Louvre

Due capolavori napoletani: “La Flagellazione di Cristo” di Caravaggio e “Il Polittico di San Vincenzo Ferrer” di Colantonio

— Eleonora Ippoliti —

Con il prestito di due importanti capolavori di sua proprietà il Fondo edifici di culto è presente al Museo del Louvre di Parigi in occasione della Mostra “Napoli a Parigi”, inaugurata il 7 giugno 2023 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Presidente francese Emmanuel Macron, per concludersi l’8 gennaio 2024.

La Flagellazione di Cristo di Caravaggio della Chiesa di San Domenico Maggiore, e il Polittico di San Vincenzo Ferrer di Colantonio della Chiesa di San Pietro Martire di Napoli: due capolavori del FEC affidati al Museo Real Bosco di Capodimonte scelti tra le 24 opere che arricchiscono la collezione del famoso museo napoletano.

“Napoli a Parigi” è un evento storico straordinario nel campo delle esposizioni di opere d’arte e, anche in questa occasione, ha suggellato l’antica amicizia fra i due Stati.

Si tratta di una grande mostra che il museo parigino dedica, per la prima volta nella storia, ad un altro museo, allestita proponendo confronti fra le stesse opere ma rispettando stili e cronologie.

Due musei che si raccontano in un’occasione unica, una mostra, fortemente voluta dal Direttore del Museo Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger e dalla Direttrice del Museo del Louvre di Parigi, Laurence des Cars, per uno straordinario mix tra le più importanti collezioni internazionali.



Museo del Louvre



Caravaggio - La Flagellazione di Cristo

Il Louvre, con la sua magnifica piramide di vetro all'esterno e la particolarissima silhouette è uno dei musei più grandi e autorevoli del mondo ed ha conquistato la sua fama prevalendo sulle migliori attrazioni della Francia. L'esposizione, rivisitata nel suo percorso, si sviluppa in tre diversi spazi: la Grande Galleria, la Chapelle e la Sala dell'Horloge.

Nella Flagellazione di Cristo (un olio su tela del 1607), si notano i carcerieri ritratti da Caravaggio impegnati a legare il corpo sofferente di Cristo, raffigurato tuttavia aggraziato, perché divino, del Cristo, in quanto figlio di Dio e vero e proprio "Christus triumphans". Legato alla colonna lascia indietro il buio che rappresenta il mondo oscuro che deve essere ancora salvato proprio dal Cristo con la Luce salvifica che emana dalle sue carni chiare.

Il Polittico di San Vincenzo Ferrer di Colantonio (olio su tavola del 1456), è stato scelto perché l'autore, che lavorò e visse a Napoli, fu allievo di Barthelémy d'Eick,

pittore fiammingo della corte di Renato d'Angiò. Colantonio dette il via ad una nuova arte napoletana dei primi del Quattrocento, unendo gli stilemi dell'arte fiamminga del nord a quella ispirata all'arte del grande Antonello da Messina.

Far dialogare, inoltre, due delle più importanti collezioni europee è stata un'operazione che ha portato all'attenzione mondiale il Museo di Capodimonte; d'altro canto l'iniziativa ha dimostrato una grande apertura e disponibilità dell'organizzazione del Louvre che per questa mostra, ha voluto stravolgere, per la prima volta in assoluto, l'assetto del Museo.

Insieme alle opere più note di Capodimonte quali quelle di Tiziano (Danae), Bellini (Trasfigurazione), Masaccio (La Crocifissione), Annibale Carracci (Pietà), Guido Reni (Atalanta e Ippomene) sono state esposte anche opere tipicamente campane come quelle di Jusepe de Ribeira, Francesco Marino e Mattia Preti, e ciò ha permesso ai visitatori di tutto il mondo di ammirare capolavori per molti sconosciuti.

I dipinti, disegni, cartoni preparatori, sculture, arti applicate sono stati esposti al Louvre negli spazi, Salon Carré, Salle Rose e curati nella disposizione personalmente dai responsabili dei musei.



Colantonio - Polittico di San Vincenzo Ferrer

San Lorenzo in Panisperna

La chiesa del Viminale

Anna Maria Voci

Ogni dipendente del Ministero dell'Interno, che lavora al Viminale ed entra nel compendio dall'ingresso secondario di Via Panisperna, passa davanti alla chiesa di San Lorenzo in Panisperna, che si erge sulle pendici del colle Viminale, è di proprietà del FEC e può considerarsi la chiesa del Palazzo del Viminale.


Si tratta di una chiesa molto antica. Il primo nucleo fu probabilmente un oratorio, eretto, non sappiamo precisamente quando, sul luogo in cui secondo la tradizione il 10 agosto 258 il diacono Lorenzo era stato martirizzato ("fuit positus in craticula"). La prima attestazione sicura di un edificio sacro dedicato in quel luogo alla memoria di Lorenzo risale al secolo VIII, mentre la prima testimonianza del toponimo "Panisperna" si trova solo nel secolo XII. Peraltro gli studiosi non sono concordi sull'origine ed il significato di esso. Questo edificio sacro, cui era annesso un monastero benedettino, passato nel secolo XIV alle Clarisse, venne completamente ricostruito intorno al 1300, al tempo di Bonifacio VIII. Ferdinand Gregorovius (1821-1891), storico tedesco della Roma medievale, ricorda la predilezione di santa Brigida di Svezia per San Lorenzo in Panisperna: trasferitasi a Roma nel 1350, spesso si tratteneva lì per chiedere l'elemosina da distribuire ai poveri. Deceduta nel 1373, fu sepolta in quella chiesa, ove le sue spoglie mortali rimasero un anno. Nel 1374 i figli le traslarono in Svezia. Il ricordo della presenza di Brigida a San Lorenzo si conserva fino ad oggi nella statua della Santa collocata nel giardino della chiesa. Come è noto, per tutto il Medioevo e buona parte dell'età moderna quella zona, l'odierno rione Monti, fu coperta

in massima parte da poderi e vigne, che in molti punti coprivano resti di edifici e di reperti antichi. Fu forse proprio mosso da un desiderio tutto erudito di indagini archeologiche che lo scrittore francese François Rabelais, giunto a Roma nel 1534 per accompagnare il cardinale Jean du Bellay in una missione diplomatica, indusse il porporato a comprare una vigna a San Lorenzo in Panisperna, ove fece fare degli scavi, non sappiamo con quale esito.

Caduto di nuovo in rovina, l'edificio sacro fu ricostruito tra il 1564 ed il 1575 per iniziativa del cardinale allora titolare della chiesa, il calabrese Guglielmo Sirleto, già consulente al Concilio di Trento e custode della



Martirio di San Lorenzo. Pasquale Cati



Portale d'ingresso al compendio di San Lorenzo in Panisperna

Biblioteca Vaticana. La consacrazione della nuova chiesa avvenne nel 1576. Sempre in epoca tardorinascimentale venne riedificato l'attiguo monastero con il chiostro ed il campanile. Per effetto della legislazione eversiva dell'asse ecclesiastico, estesa a Roma nel 1872 e 1873, il monastero delle Clarisse, con il chiostro ed il campanile, passarono al Demanio dello Stato e furono assegnati al Ministero della Pubblica Istruzione, che nel 1880 li destinò a sede dell'Istituto di chimica dell'Università. Ai primi degli anni '30 del secolo XX, quest'ultimo lasciò i locali che passarono al Ministero dell'Interno.

La chiesa ha una decorazione interna ricca e armoniosa. Certamente l'opera d'arte più notevole è l'enorme affresco sulla parete di fondo dietro l'altare, che raffigura il martirio di san Lorenzo. Per le sue dimensioni, questo dipinto murale è secondo solo al Giudizio

Universale della Cappella Sistina. Il suo autore fu il pittore marchigiano Pasquale Cati (1550c.-1620c.), che lo storico della cultura svizzero Jacob Burckhardt (1818-1897) definì "ein naiver Michelangelist". Sulla datazione di questo lavoro gli studiosi non concordano, sostenendo alcuni che il dipinto risale al 1575-76, mentre altri lo datano al 1585-89. Inconfondibile è in tale affresco l'impronta del Michelangelo della Cappella Sistina. Pur mancando tale opera, nel suo insieme, di una certa unità di composizione, non si può tuttavia non rilevare che la scena principale in primo piano è di grande effetto, perché drammaticamente movimentata, e che le sue figure sono disegnate in maniera robusta e vigorosa, mentre nella figura di san Lorenzo il pittore è riuscito ad esprimere una certa sensibilità per l'ideale della bellezza antica, così presente nell'arte italiana di età rinascimentale.

San Benedetto Abate

Aperta al culto dopo un importante restauro la Chiesa di San Benedetto Abate, Militello Val di Catania

Sarita Giuffrè

E' stata una giornata molto attesa da tutta la comunità, che, dopo avere seguito con vivo interesse i lavori di restauro, protrattisi per un intero anno, finalmente ha riconquistato la fruizione della chiesa dedicata a San Benedetto Abate in Militello Val di Catania.

La cerimonia di riapertura, annunciata dalla Curia di Caltagirone, è stata sottolineata dalla presenza del ministro dell'Interno, prefetto Piantedosi, accolto oltre che dalle locali Autorità civili e militari, dal vescovo monsignor Calogero Peri.

E' bene ricordare che la chiesa faceva parte dell'abbazia

di San Benedetto, fondata nel 1614 per volere di don Francesco Branciforte e della moglie donna Giovanna d'Austria, che, nonostante abbia subito seri danni a causa del terremoto del 1693 e sia stata destinata a vari usi, conserva ancora la sua qualità spaziale seicentesca.

Ai presenti la facciata del monumento si è presentata con un ordine, a tre campi, uno definito da paraste doriche con trabeazione con fregio a triglifi e metope figurate, un secondo ordine ionico, limitato al campo centrale e raccordato all'inferiore da volute, con fregi e bassorilievi con elementi araldici; il portale centra-



Il ministro Piantedosi alla cerimonia di riapertura



Chiesa di San Benedetto Abate, Militello Val di Catania

le con coronamento a timpano spezzato, che mostra ancora la targa di marmo, con l'indicazione dell'anno 1646 di conclusione dei lavori di edificazione, commissionati da Margherita , figlia del principe Francesco, e dal marito Federico Colonna.

All'apertura delle porte, la chiesa si è disvelata in tutta la sua bellezza architettonica e storica, presentando una navata unica con profondo presbiterio e tiburio a crociera e tre cappelle per parte, che a quel tempo probabilmente avranno ospitato le tombe dei principi. Una è ancora presente, quella del principe Francesco. Dopo la Celebrazione Eucaristica, il Ministro ha preso la parola per sottolineare il massimo interesse del Governo verso quei beni architettonici, che pur essendo presenti in piccoli centri, è giusto recuperare, non solo per riportali al loro originario splendore, ma

ancor più per valorizzare la cultura millenaria di un popolo e dare slancio all'orgoglio di appartenere ad una comunità ricca di storia.

Con la sua presenza, ha proseguito, ha inteso testimoniare la necessità di promuovere valide sinergie tra istituzioni per conseguire i migliori risultati, tra i quali, certamente, non può essere sottovalutata l'attrattività turistica, come possibile rilancio dell'economia locale.

E ancora, ha voluto richiamare l'importanza di far prevalere l'attivismo sull'apatia e il disinteresse, veri nemici della democrazia, perché il recupero della bellezza in tutte le sue espressioni rappresenta un mezzo di contrasto all'abbandono, che provoca disperazione, disgregazione sociale e sfiducia dei cittadini.

DOMANDE E RISPOSTE

Domande e risposte

Dove e a chi si presenta una istanza relativa al riconoscimento civile, alla modifica o alla soppressione di un ente ecclesiastico?

Per il riconoscimento civile di un ente ecclesiastico, già eretto nell'ordinamento canonico, la domanda va presentata presso la Prefettura della Provincia del luogo dove l'ente ha la propria sede: se l'ente ha una pluralità di sedi operative, la domanda va presentata presso la Prefettura del luogo della sede legale che risulta dallo Statuto o, in mancanza, della sede principale indicata dall'ente stesso. Per quanto riguarda le modificazioni e le soppressioni degli enti ecclesiastici già riconosciuti, la domanda va presentata presso la Prefettura che detiene il Registro delle persone giuridiche ove l'ente è iscritto. Quando si tratta di fusioni o incorporazioni, l'istanza va presentata presso la Prefettura ove è iscritto l'ente incorporante o l'ente residuo a seguito delle operazioni di raggruppamento. Tutte le domande devono essere corredate da marca da bollo da € 16,00, tranne per i casi di richiesta di soppressione o estinzione di enti, per i quali il bollo non è invece prescritto. La normativa prevede che la domanda sia indirizzata alla Prefettura, che la trasmette quindi alla Direzione centrale degli affari dei culti presso il Ministero dell'Interno: tuttavia si suggerisce di trasmetterla fin da principio sia alla Prefettura che al Ministero, anche per posta elettronica certificata, di modo che la pratica sia istruita più celermente.

Quali documenti servono per il riconoscimento di un ente ecclesiastico?

Il riconoscimento civile di un ente ecclesiastico fa sì che un soggetto già eretto nell'ordinamento canonico consegua la personalità giuridica anche per l'ordinamento statale, avendo piena soggettività distinta dalle persone fisiche che lo compongono e una propria autonomia patrimoniale. Ai fini del riconoscimento per lo Stato è dunque preliminarmente necessario accertare che l'ente già esista e operi in ambito canonico.

Per questo si richiede la presentazione di apposita istanza di richiesta di riconoscimento da parte del legale rappresentante dell'ente, con allegato il provvedimento di erezione canonica (con il quale l'autorità ecclesiastica ha costituito l'ente) e l'assenso a che l'ente stesso ottenga un riconoscimento anche civile. Questo perché, nel sistema concordatario in vigore, spetta all'autorità ecclesiastica determinare se l'ente già eretto nel sistema canonico debba eventualmente avere una propria soggettività anche in ambito statale.

Non è richiesto uno specifico atto di assenso quando l'istanza per il riconoscimento civile sia presentata direttamente dall'autorità ecclesiastica che ha eretto canonicamente l'ente o quando l'assenso sia da essa apposto in calce all'istanza presentata dal legale rappresentante. La Circolare della Conferenza episcopale italiana 14 marzo 2001, n. 30, ha chiarito che l'autorità ecclesiastica competente ad esprimere l'assenso è la medesima che ha legittimamente conferito la personalità giuridica all'ente o lo ha approvato nell'ordinamento canonico. Oltre all'istanza, corredata del provvedimento di erezione canonica e l'assenso, sempre necessari, vengono richiesti ulteriori documenti, a seconda della tipologia di ente ecclesiastico da riconoscere (parrocchia, chiesa, istituto religioso, fondazione di culto o altro): tali elementi sono specificati tutti nella Circolare del Ministero dell'Interno 20 aprile 1998, n. 111.

Può un ente/cittadino privato contribuire alle spese di restauro dei beni del Fondo?

Con la presentazione della dichiarazione dei redditi, è possibile donare a favore del FEC il 5 per mille del proprio reddito IRPEF: i ricavati consentiranno la implementazione di ulteriori attività di restauro a protezione della nostra storia e cultura. La destinazione del 5 per mille in favore del FEC può essere effettuata mediante compilazione dell'apposito riquadro della dichiarazione dei redditi. L'ordinamento vigente consente anche altre possibilità di contribuire al restauro di beni FEC.

Il finanziamento del restauro di una chiesa o di un'opera d'arte ivi contenuta può avvenire per il tramite dell'*Art bonus*, che consente, per il tramite del Ministero della Cultura e col consenso del FEC, un credito di imposta, pari al 65% dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. Anche il c.d. *Bonus facciate* può essere utilizzato per consentire all'Ordine religioso di restaurare la Chiesa affidatale con l'Atto di concessione – sotto la vigilanza della Soprintendenza e sempre col consenso del FEC.

Infine, è possibile ogni altra forma di mecenatismo volta a restaurare proprietà del FEC, sia pure senza generare credito di imposta: i musei (in occasione delle esposizioni temporanee), le Università (con i corsi di restauro), le fondazioni culturali o le semplici comunità dei fedeli possono contribuire al restauro delle proprietà del FEC col consenso del Rettore e la vigilanza della competente Soprintendenza sul progetto del restauro.

A quale capitolo del Bilancio dello Stato vanno imputate le spese per il restauro di decorazioni e affreschi delle chiese?

Il Bilancio dello Stato prevede tassativamente un capitolo di spesa, il 507, dedicato ai restauri delle opere d'arte di proprietà del FEC: decorazioni, affreschi, quadri e sculture. Sostanzialmente, tale capitolo di spesa, intitolato “Restauro opere d'arte e arredi di proprietà”, corrisponde alla cat. SOA OS2A e prevede, per la liquidazione delle relative fatture, l'IVA al 22%. In numerose fattispecie, peraltro, il RUP può avvalersi della “dichiarazione di IVA agevolata”, che può ricorrere nei casi previsti dalla normativa vigente: in tal caso, l'IVA sarà al 10%, con notevole risparmio per le disponibilità del FEC.

Qual è la fonte che stabilisce gli importi per l'uso dei diritti di immagine di proprietà del Fondo edifici di culto?

La materia è stata oggetto di diverse disposizioni stratificatesi nel tempo. Da ultimo, le norme rilevanti sono state compendiate in un nuovo provvedimento, con allegato un tariffario, datato 10 luglio 2023, redatto con l'ausilio degli esperti facenti parte del Consiglio d'amministrazione del Fondo.

Tali disposizioni tengono anche conto del decreto del Ministro della cultura n. 161 del 2023, recante Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali, nonché delle esigenze emerse dalla quotidiana attività dell'Ufficio.

Il provvedimento può essere acquisito al seguente link: <http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/modalita-duso-delle-immagini-e-delle-opere-darte>

E' possibile fare foto o filmati a chiese e opere d'arte del Fondo edifici di culto?

L'istanza deve essere rivolta alla Prefettura competente per territorio e sottoposta alla Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici dei culti, secondo la procedura stabilita con provvedimento del 10 luglio 2023, scaricabile al seguente link:

<http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/modalita-duso-delle-immagini-e-delle-opere-darte>

Quali sono le principali fonti di finanziamento del Fondo edifici di culto?

Le risorse necessarie per assicurare l'attività istituzionale del Fondo edifici di culto sono ricavate principalmente dall'amministrazione del patrimonio fruttifero di proprietà (appartamenti, negozi, fondi rustici, beni mobili). Inoltre è possibile acquisire risorse mediante contratti di sponsorizzazione. Altre risorse provengono dal contributo ordinario dello Stato, e talvolta da contributi straordinari.

Come possono i privati contribuire all'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio del Fondo?

I privati, sia persone fisiche che giuridiche, possono contribuire attraverso lasciti testamentari. Inoltre, in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi, è possibile destinare il proprio 5 per mille dell'IRPEF apponendo nell'apposito spazio il codice fiscale 97051910582. Infatti il FEC è inserito tra i soggetti beneficiari della quota destinata al “Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici”.



MINISTERO
DELL'INTERNO



FONDO EDIFICI di CULTO

